PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 15.01.2022

Circolare 04/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti
che operano con l'estero sia per le vendite
che per gli acquisti

**Oggetto: novità IVA 2022.**

Si indicano qui di seguito alcune delle principali novità intervenute per il 2022 in materia di IVA.

## Sommario

**1. Vanno anticipati i controlli dell'iscrizione al Vies dei propri clienti ..... 1**
**2. Novità per la fatturazione elettronica delle operazioni con l'estero - abrogazione dell'esterometro prorogata al 01.07.2022 ..... 2**
a) Soggetti esclusi ..... 2
b) Nuovi Tipi Documento ..... 2
c) Fatture emesse verso soggetti esteri/comunitari ..... 2
d) Fatture ricevute da soggetti comunitari ..... 4
e) Fatture ricevute da soggetti extracomunitari ..... 5
f) Operazioni oggetto della comunicazione ..... 5
g) Operazioni escluse ..... 6
h) Modalità di trasmissione ..... 7
i) L'impossibilità di utilizzare i caratteri "speciali" ..... 7
j) Esterometro e modd. Intra ..... 7
k) Regime sanzionatorio ..... 7
l) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ..... 7
**3. Novità per i modelli Intrastat 2022 ..... 8**

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

## 1. Vanno anticipati i controlli dell'iscrizione al Vies dei propri clienti

Il Dlgs. Del 28.11.2021 sulle "quick flixes" che recepisce alcune novità comunitarie, impone di prevedere nuove tempistiche per il controllo del Vies quando si effettuano cessioeni intra-Ue.
La **trasformazione del codice identificativo Vies del cessionario in elemento sostanziale impone una verifica puntuale dello stesso per ogni transazione per evitare che la cessione/prestazione venga considerata impnibile nello stato di partenza.**
Consigliamo quindi di modificare le procedure attuali qualora non prevedano il controllo dell'iscrizione al Vies prima dell'emissione della fattura in modo da anticiparlo.

## 2. Novità per la fatturazione elettronica delle operazioni con l'estero - abrogazione dell'esterometro prorogata al 01.07.2022

L'anno 2021, come indicato nella ns. circolare 9/2021, doveva essere l'ultimo anno interessato dall'adempimento del cd. "esterometro" (per effetto della Legge n.178/2020 - Finanziaria 2021) ma **tale termine è stato invece prorogato al 30.06.2022. Fino a tale data si possono quindi proseguire le procedure già conosciute.**
Pertanto, **a partire dal 01.07.2022** (o anche prima per chi lo volesse), **la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e pestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.** La trasmissione al SdI - come spiegheremo più avanti - si renderà **necessaria anche per gli acquisti da soggetti esteri per beni esistenti nel territorio dello stato** (tipico caso gli acquisti attarverso *market place* come Amazon).

### a) Soggetti esclusi

Il richiamo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 comporta altresì che sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero e quindi anche **dai nuovi adempimenti**:

- i soggetti **minimi / forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

### b) Nuovi Tipi Documento

Come già illustrato nella ns. circolare 15/2021, l'Agenzia delle Entrate (Provv. 99922 emanato il 28.02.2020 che modifica e integra il Provvedimento 89757 del 30.04.2018), ha fatto "entrare in scena" dei nuovi "Tipi Documento" ognuno dedicato ad uno specifico contesto e con uno specifico codice, al fine di consentire di gestire le fatture passive estero o quelle ricevute da soggetti non residenti esclusivamente tramite l'invio di una fattura attiva integrativa. La loro integrazione automatica con il Sistema di Interscambio darà la possibilità ai contribuenti di evitare la compilazione dell'esterometro. I nuovi Tipi Documento (TD), introdotti quindi per favorire la trasmissione di questi dati attraverso un unico tracciato, sono:

1) **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero**
2) **TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE**
3) **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72**

Vediamo però di esaminare le novità suddividendole nelle diverse tipologie di operazioni e cioè:

- **Fatture emesse verso soggetti esteri/comunitari**
- **Fatture ricevute da soggetti comunitari**
- **Fatture ricevute da soggeti extracomunitari**

### c) Fatture emesse verso soggetti esteri/comunitari

A partire dal 1° gennaio 2022, la modifica dell'esterometro (che diventa "fattura elettronica"), che nella logica del legislatore dovrebbe avere solo impatti "informatici", rischia invece di avere **pesanti impatti sull'operatività di imprese e professionisti.**
Con l'abolizione dell'esterometro **il software contabile,** anziché creare un record e lasciarlo in attesa di aggregazione ad altri record per un invio di un unico file a SdI ogni tre mesi (sotto forma di "esterometro**"), dovrà invece creare direttamente un file e inviarlo a SdI entro le stesse tempistiche previste per l'emissione delle fatture a soggetti stabiliti in Italia**.
Queste tempistiche sono, secondo legislatore, compatibili con l'operatività delle aziende, in quanto sono **quelle di emissione dei documenti che certificano le operazioni (cioè le fatture emesse).**
Infatti **la nuova norma** (articolo 1 D.Lgs. 127/2015) che sarà in vigore a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (e facoltativamente dal 01.01.2022), **prevede che per le operazioni attive *"la***

***trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi".***

La stessa norma prevede poi che **la trasmissione deve essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, e quindi inviando a SdI una copia della fattura emessa al cliente estero, con il formato XML, e con la stringa "XXXXXXX" come codice destinatario**, cioè secondo le modalità che già oggi sono utilizzabili, in alternativa dall'invio dell'unico file trimestrale.

Considerato che sarebbe illegittimo prevedere l'obbligo di fatturazione elettronica verso soggetti esteri (il Consiglio d'Europa lo ha espressamente escluso per la fatturazione elettronica), **l'invio a SdI del file xml con il codice "XXXXXXX" deve quindi considerarsi "un rigo dell'esterometro", e non una fattura elettronica**, con le seguenti conseguenze:

1) importante e da sottolineare, è che il **documento che ha natura di "fattura" è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML,** in maniera esattamente opposta a quanto avviene per le operazioni interne;
2) se per le operazioni interne, infatti, la fattura, da un punto di vista legale, è il file xml, e quello "leggibile" inviato normalmente nel formato pdf, chiamato in gergo "fattura di cortesia" non ha alcun valore legale (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.), **per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un "rigo di esterometro".**

Ciò comporta che **il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva)**, **e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell'Agenzia delle Entrate.** Qualora, infatti, dovesse insorgere un contenzioso con il cliente estero, il documento comprovante l'avvenuta effettuazione dell'operazione sarà il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.

Tale conseguenza legale ha anche un **impatto dal punto di vista sanzionatorio:**

a) **se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione;**
b) **se non viene inviato il file xml a SdI, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro** (riducibile a mezzo ravvedimento operoso a pochi centesimi o, in caso di contestazione, con definizione agevolata a mezzo pagamento della somma di 0,67 euro all'atto della contestazione, nel termine di 60 giorni).

**Nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo**, dato che la "fattura" non è il file xml inviato a SdI, ma il pdf inviato al cliente, **l'imposta di bollo non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in modo "tradizionale"**, cioè **con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.** Anche nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è specificato che il controllo sul corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle "fatture elettroniche", si limita a quelle recapitate da SdI al cessionario/committente, e quindi non riguarda i "righi di esterometro" inviati con il codice "xxxxxxx".

Per l'emissione delle fatture a clienti esteri possono però sorgere altre "difficoltà tecniche" e in particolare **nel tracciato xml non sono consentiti gli inserimenti di "caratteri speciali"** fatto questo che può creare particolari problemi con l'utilizzo di caratteri di alcune lingue straniere.

In taluni casi, per far sì che il software contabile crei un unico documento, che poi verrà contemporaneamente convertito in pdf ed inviato al cliente, ed in xml ed inviato a SdI, si dovrà scegliere tra l'invio al cliente di una fattura con il suo nome storpiato, l'invio al cliente di una fattura corretta da un punto di vista linguistico ma scartata da SdI, la gestione di una complessa "doppia anagrafica", o la correzione "a mano" di uno dei file, prima del rispettivo invio.

Altra complicazione esiste **per le aziende che devono fatturare in valuta estera, visto che l'Agenzia delle Entrate**, applicando il D.P.R. 633/1972 e disinteressandosi della sua incompatibilità con la Direttiva 112/2006, **precisa che nelle fatture la base imponibile può essere espressa solo in euro** (cosa che la Direttiva invece prevede per la sola imposta).

**In esterometro vanno indicate anche le operazioni verso privati**. La norma precisa infatti che vanno indicate le operazioni effettuate con soggetti "non stabiliti nel territorio dello Stato". Per impossibilità di applicare tale previsione ai corrispettivi certificati con scontrino si deve ritenere che questa previsione riguardi solo il caso dell'emissione della fattura.

### d) Fatture ricevute da soggetti comunitari

L'individuazione delle operazioni passive a cui applicare la nuova procedura non è del tutto semplice.
La norma parla infatti di operazioni "effettuate", ed utilizza quindi un termine tecnico che potrebbe creare confusione.
**Un acquisto intracomunitario si considera "effettuato" nel momento in cui parte la merce** (ipotizziamo dicembre 2021). **Se la stessa arriva nel gennaio 2022, insieme alla fattura, l'operazione viene registrata dall'acquirente nei registri Iva del 2022**. Se il nuovo obbligo facesse riferimento alle operazioni "effettuate", tale operazione non andrebbe soggetta al nuovo obbligo 2022, ma nemmeno a quello dell'esterometro del 2021, considerato che il provvedimento che regola l'esterometro 2021 prevede di fare riferimento alla data di registrazione delle operazioni.
**Il suggerimento** in questi casi è quello di **utilizzare la nuova modalità di invio per tutte le operazioni registrate nel 2022 e che concorrono alle liquidazioni di tale anno.**
Anche per le operazioni passive, **dal 2022 per ogni operazione dovrà essere creato un file XML**, contenente i dati del singolo record, **da inviare entro il 15 del mese successivo al SdI**.
Mentre per le operazioni attive questo invio singolo dei dati, anziché cumulativo, non porta a grandi complicazioni, **per le operazioni passive le complicazioni sono maggiori**, e derivano anche dal fatto che, per adempiere correttamente alle norme sull'esterometro, **è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del *reverse charge*.**
L'inversione contabile del *reverse charge* prevede che, prima di far confluire l'operazione sui registri (vendite e acquisti), è **necessario un preventivo adempimento formale, che è quello di integrazione della fattura del fornitore estero (o dell'emissione di una autofattura per i fornitori extracomunitari).**
**Quando il fornitore è comunitario, quindi, per l'effettuazione del reverse charge è necessario attendere l'arrivo della fattura del fornitore, ed integrare la stessa** con gli elementi che consentono di individuare la base imponibile in euro e l'imposta dovuta o la motivazione per la quale l'imposta non è applicabile a quella specifica operazione.
**La fattura così integrata va registrata con riferimento alla liquidazione Iva del mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore**. Solo qualora entro due mesi dal momento di effettuazione dell'operazione non si riceva una fattura, è necessario emettere un'autofattura.
Con riferimento quindi agli acquisti intracomunitari, ed agli acquisti di beni e servizi in cui il fornitore è comunitario, **i dati ordinariamente utilizzati per l'integrazione delle fatture che si ricevono sono di per sé sufficienti per creare il file dell'esterometro**; dovranno essere inviati i dati del fornitore, la base imponibile dell'operazione e l'imposta che si è assolta con il reverse charge, o la motivazione per cui l'imposta non è stata applicata (ad esempio se dovesse essere effettuato un reverse charge con l'articolo 9 per l'acquisto di servizi di trasporto merce in esportazione).
**Andrà inserita come data dell'operazione una ricadente nel mese in cui si è ricevuta la fattura** (e che quindi potrebbe coincidere con quella di registrazione dell'operazione), **ed andrà attribuito un numero progressivo al documento.**
A tale riguardo, **anche nella integrazione del documento deve essere attribuito un numero progressivo al documento,** che serve **per la sua registrazione nel registro delle fatture emesse**.
Chiaramente, **nessuno utilizza la stessa serie numerica adottata per le fatture emesse**, in quanto si creerebbero con facilità situazioni per le quali si rischierebbe di perdere la sequenzialità tra numero e data dei documenti.
Le tempistiche di invio non sono troppo strette, **i files dell'esterometro devono essere infati inviati entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.**

## e) Fatture ricevute da soggetti extracomunitari

Come detto per le operazioni comunitarie, nell'esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri ed andrà indicato nel documento una data che ricade nel mese di ricezione della fattura.

Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l'operazione, **come data potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o convenzionalmente quella di fine mese.**

Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.

**Per gli acquisti da soggetti extracomunitari** per assolvere l'Iva italiana con reverse charge **non si può però attendere l'arrivo della fattura del fornitore** (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), **e quindi è necessario emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.**

**Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici** (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), **l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell'operazione stessa.**

**Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione dei corrispettivi** (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) **o quello di ultimazione**.

Per risolvere il problema della individuazione del momento di ultimazione alcuni hanno adottato la procedura di **considerare la data dell'ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.**

Esempio: una impresa svizzera che effettua un trasporto il 15 gennaio ed emette fattura datata 31 gennaio. Il cessionario italiano emette autofattura datata 31 gennaio e registra l'operazione della liquidazione del mese di gennaio. L'esterometro andrà compilato creando un file la cui data sarà quella di ultimazione dell'operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo (cioè febbraio).

**Per quanto riguarda gli acquisti di beni**, chiaramente **non ci si riferisce ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE**, **perché in tale caso si è in presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro.**

**Il caso non è nemmeno quello in cui l'extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza**, posto che tale operazione va qualificata come acquisto comunitario.

**Ci si riferisce quindi ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l'Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.** Questa tipologia di operazione, per la sfortuna di quelli che si occupano di contabilità, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come "*marketplacer*" (es. Amazon) e che quindi mettono semplicemente in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.

**Anche per tali operazioni l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo. In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l'autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito.** Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI, posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell'operazione ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all'effettuazione dell'operazione il rischio è quello che possa configurarsi l'emissione in ritardo dell'autofattura, dando così luogo all'irrogazione di una sanzione di 500 euro.

## f) Operazioni oggetto della comunicazione

Oggetto di comunicazione sono quindi i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**.

In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, **la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.**

**In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla *"Tipologia documento"* e *"Natura dell'operazione"* vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro**, di seguito riportati.

| TIPOLOGIA DOCUMENTO | CODICE |
|---|---|
| Fattura | ***TD01*** |
| Nota di credito | ***TD04*** |
| Nota di debito | ***TD05*** |
| Fattura per acquisto intraUE beni | ***TD10*** |
| Fattura per acquisto intraUE servizi | ***TD11*** |
| Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) | ***TD12*** |

| TIPOLOGIA OPERAZIONE | CODICE |
|---|---|
| Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 | **N1** |
| Non soggetta ad IVA ex artt. Da 7 a 7-septies | **N2.1** |
| Non soggette altri casi | **N2.2** |
| Non imponibile - esportazioni | **N3.1** |
| Non imponibile - cessioni intraUE | **N3.2** |
| Non imponibile - cessioni verso San Marino | **N3.3** |
| Non imponibile - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione | **N3.4** |
| Non imponibile - operazioni a seguito di dichiarazione d'intento | **N3.5** |
| Non imponibile - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | **N3.6** |
| Operazione esente | **N4** |
| Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 | **N5** |
| Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA:<br>• vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000<br>• prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) | **N7** |

*(*) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".*

## g) Operazioni escluse

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **emessa / ricevuta fattura elettronica**.

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provv. 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il contribuente può **scegliere di ricomprendere** le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo *"CodiceDestinatario"* con il codice convenzionale *"XXXXXXX"*.

### h) Modalità di trasmissione

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e /o la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
NB In caso di invio tramite la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

### i) L'impossibilità di utilizzare i caratteri "speciali"

Nel formato XML non sarà possibile utilizzare i caratteri speciali o alcune lettere di alfabeti stranieri. Ciò potrebbe **comportare che nell'inserimento delle anagrafiche debbano essere utilizzati caratteri dell'alfabeto italiano al posto di quelli esteri**, con conseguente modifica del nominativo del cliente/fornitore estero rispetto a quello reale. In caso il file non soddisfi tali requisiti verrà infatti scartato dal sistema.

### j) Esterometro e modd. Intra

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate.

### k) Regime sanzionatorio

Come previsto dall'art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione **è ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. E' possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso.

### l) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet nonché nell'ambito degli incontri di inizio anno.

| | |
|---|---|
| **Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia** (FAQ 27.11.2018 n. 30) | Per le **operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia"** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i **soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia** hanno l'obbligo, dall'1.1.2019, di emettere le **fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture"** ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015.<br>Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito *"0000000"* nel campo *"Codice Destinatario"* della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).<br>Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche. |

| | |
|---|---|
| **Autofattura acquisti da soggetti non residenti o stabiliti in Italia** | In caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE), in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica compilando il campo della sezione "Dati del cedente / prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei "Dati del cessionario / committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC"(cessionario / committente). |
| **Accordo UE e Regno Unito del 24.12.2020** | In merito all'accordo intervenuto tra UE e Regno Unito, per regolarizzare le relazioni economiche dopo la Brexit, con effetto dal 1.01.2021 l'Irlanda del Nord resterà soggetta a normativa Iva UE relativamente alle cessioni / acquisti di beni (per le prestazioni di servizi sono applicabili le regole previste per le operazioni extraUE). A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice Paese "XI" che dovrà essere utilizzato in sede di compilazione delle fatture riferite ad operazioni intervenute con soggetti passivi di tale Stato. |
| **Fatture a residenti a Livigno e a Campione d'Italia (FAQ 21.12.2018, n. 46)** | Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi **operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere** (c.d. "esterometro", ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015).<br>Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI** indicando il codice destinatario *"0000000"* e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo **non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"**. |
| **Soggetto che trasmette mod. INTRA1** | Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra **non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere** (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con *"Codice Destinatario –XXXXXXX".* |
| **Soggetto che trasmette mod. INTRA2** | I dati delle fatture d'acquisto UE **vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI il documento integrativo elettronico. |

## 3. Novità per i modelli Intrastat 2022

Vengono modificati i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Qui di seguito Vi riportiamo, in estrema sintesi, **le novità dell'anno 2022 dirette a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.**

Il Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, ha previsto novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali.

Il D.Lgs. 192/2021 ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di **"call-off stock"**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Con la Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l'Agenzia delle dogane ha adottato (in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Statistica), le disposizioni applicative delle suddette previsioni.

Allo stesso tempo, sono state introdotte **semplificazioni degli obblighi comunicativi** dei contribuenti **in**

**materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).**
Con riferimento alle **semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni** (Modello Intra 2bis) è stata **elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello**.
I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010, in relazione ad elenchi riepilogativi Intrastat **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili**, **qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale** (in precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro).
Restano, invece, **invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater).**
**I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.**
Per il **Modello Intra 2 (acquisti) la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa:**.

- **per i servizi (Intra 2quater) le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente** negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi;
- **per i beni (Intra 2bis), diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta**.

Per quanto riguarda, invece, **le cessioni di beni (Intra 1bis) il campo "Natura della transazione" viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni**.
I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, **vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.**
**Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire **esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato)**.
In alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).
Ai fini statistici, **nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.**
È stata introdotta, infine, **una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra 1sexies).** Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners